

L'analisi dei dottori commercialisti di Milano sulla misura introdotta con il dl 193/2016

Voluntary 2 ai nastri di partenza

Passaggio dall'accertamento all'autoliquidazione

DI MARCO SALVATORE *

E ufficialmente ripartita la stagione della regolarizzazione dei patrimoni esteri non dichiarati. Con la conversione del dl 193/2016 in legge 225/2016, pubblicata sulla G.U. n. 282 del 2/12/2016, in vigore dal 3/12/2016, è iniziata la seconda corsa alla regolarizzazione dei patrimoni esteri non dichiarati, senza che possano nuovamente riproporsi gli scenari successivi all'approvazione del dl 4/2014, poi fatto decadere.

Dalla lettura attenta della nuova versione, tuttavia, emergono immediatamente delle differenze sostanziali rispetto alla prima versione della voluntary disclosure. In primo luogo, forse più eclatante novità, emerge immediatamente lo stravolgimento del meccanismo di regolarizzazione, passato da un procedimento di accertamento con adesione, ad uno di «auto dichiarazione-liquidazione». Nella passata edizione, infatti, i professionisti proponevano all'Agenzia delle entrate i risultati dei propri conteggi in merito a redditi ed imposte da versare per mettersi in regola, a cui poi seguiva l'emissione di avvisi di accertamento, dopo aver tenuto, in alcuni casi, diverse riunioni tra consulenti e pubblica amministrazione per trovare una quadratura sui punti più controversi. Secondo la nuova versione, invece, le ricostruzioni effettuate dai professionisti danno luogo ad un vero e proprio debito tributario, cui far seguire il versamento in una o tre rate entro il 30 settembre 2017, sul quale l'Agenzia si riserva di effettuare i propri controlli entro il 31/12/2018,

prevedendo ulteriori sanzioni in caso di mancato o insufficiente versamento. Comprensibilissime le esigenze del legislatore, sia di «fare cassa» entro il 2017, sia di evitare di ingolfare gli uffici dell'Agenzia delle entrate come avvenuto nel corso del 2016, ma resta che senza la fase di «pre-contraddittorio» diversi casi non avrebbero mai trovato un corretto inquadramento. Con il Tavolo degli esperti, instaurato presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, abbiamo quindi provato a riscrivere tale passaggio normativo, nel pieno rispetto dello spirito iniziale della norma e tenendo ferme le esigenze dello Stato, con la speranza che il legislatore voglia seriamente prendere in esame una modifica del testo di legge attualmente in vigore, riprendendo il meccanismo adottato nella prima versione del Provvedimento ed eliminando quell'ulteriore aggravio di sanzioni applicabili nei casi di mancato o carente versamento. Proseguendo nella disamina del Provvedimento il legislatore, accogliendo una segnalazione presentata lo scorso anno dallo stesso Tavolo degli esperti, ha acconsentito la «regolarizzazione» delle attività estere anche per l'anno 2016 e per il periodo 2017 antecedente la data di presentazione dell'istanza, risparmiando ai contribuenti l'onere di dover presentare una dichiarazione integrativa per tali periodi. Molto bene per il periodo d'imposta 2016, resta, tuttavia, che per l'annualità 2017, laddove poi il contribuente opererà per il rimpatrio giuridico, atteso che il passaggio sotto mandato fiduciario non potrà mai essere

contestuale alla data di presentazione dell'Istanza, si troverà ad avere un monitoraggio fiscale frammentato tra Istanza di collaborazione volontaria, Unico 2018 Pf e società fiduciaria, rischiando così di annullare i benefici semplificatori della indicazione in sede di stesura dell'Istanza. Altro elemento di novità rispetto alla precedente edizione della voluntary disclosure è la norma che stabilisce che in presenza di regolarizzazione di contanti o valori al portatore (da leggersi anche opere d'arte e preziosi in genere), salvo prova contraria, si presumono costituiti in quote costanti nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti. Tralasciando per un attimo l'eccessiva onerosità che viene fatta gravare sui contribuenti a titolo di oneri finanziari, basti pensare che gli interessi applicati sui ritardati pagamenti delle imposte vengono calcolati al 3,5%, la vera domanda da porsi è, ipotizzando che quanto dichiarato dal procuratore capo di Milano, Francesco Greco, secondo cui i contanti chiusi in cassette di sicurezza in Italia e all'estero siano stimati in circa 150 miliardi, pur nella convinzione di chi scrive che il mondo dell'offshore sia completamente morto, quanto l'attuale contesto normativo sia così convincente da spingere coloro che a tutt'oggi non hanno ancora regolarizzato tali somme ad aderire alla procedura di regolarizzazione? Questo da porsi legittimamente anche tenuto conto dei risultati della VD prima edizione, in cui quasi il 60% del valore delle attività estere emerse sia riconducibile a contribuenti residenti in Lombardia e Piemonte e quasi

il 70% delle stesse attività era conservato in Svizzera, Paese che logicamente può essere facilmente accomunato a queste due regioni per evidenti criteri di comodità logistica. Possibile che nelle altre regioni italiane tutti i contribuenti siano stati così ligi nel dichiarare i propri redditi? E allora se queste considerazioni sono corrette, come non riprendere seriamente in considerazione la riproposizione di una norma che preveda una tassazione forfettaria del contante, così come era già stato allo studio da parte del legislatore fino a poco prima dell'emanazione del dl 193/2016?

In ultimo, concludendo, sarebbe inoltre auspicabile che l'Agenzia delle entrate fornisca regole certe ai propri uffici (e ai professionisti) su diversi punti, tra i quali, solo per citarne alcuni, si evidenziano la definizione degli attuali Paesi da considerarsi black list, atteso che negli ultimi mesi sono numerosi gli accordi sottoscritti dal nostro Paese per lo scambio di informazioni, così come anche le modalità di calcolo di imposte e sanzioni in alcune particolari situazioni, atteso che spesso i professionisti si sono trovati a dover discutere con i diversi uffici dell'Agenzia che su fattispecie simili non applicavano un comportamento univoco.

Concludendo sarebbe au-

spicabile che l'Agenzia delle entrate fornisca regole certe ai propri uffici (e a noi professionisti stessi) in merito a diverse criticità, tra le quali, solo per citarne alcune, si evidenziano la definizione degli attuali Paesi da considerarsi black list, a seguito del fatto che negli ultimi mesi sono numerosi gli accordi sottoscritti dal nostro Paese per lo scambio di informazioni, così come le modalità di calcolo di imposte e sanzioni in alcuni casi particolari, in quanto spesso i professionisti si sono trovati a dover discutere con diversi uffici dell'Agenzia in merito a gestioni ed inquadramenti di fattispecie simili per le quali non venivano applicati comportamenti univoci.

Resta in ogni caso condivisibile che la regolarizzazione del proprio patrimonio non dichiarato sia divenuta un atto dovuto da parte di ogni singolo contribuente, considerata anche l'entrata in vigore di tutta una serie di provvedimenti che rendono ormai il mondo più «trasparente» dal punto di vista fiscale. Preme però sottolineare che tale processo potrebbe essere reso molto più persuasivo ed efficace diminuendone la macchinosa complessità e migliorandone la fattibilità.

* presidente della Commissione normativa a tutela dei patrimoni

Pagina a cura
DELL'ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI MILANO



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Più di mille corsi e-learning al giorno sulla piattaforma Concerto

Ormai ci siamo. Mancano pochi giorni all'ultimo dell'anno e alla scadenza del triennio formativo 2014-2016. Con l'augurio che nessun commercialista debba sacrificare il cenone di San Silvestro per lo svolgimento dei corsi di formazione, ricordiamo di seguito le numerose e svariate opportunità disponibili sulla piattaforma web Concerto, che permettono a coloro che ne hanno la necessità di completare il proprio percorso didattico e raggiungere l'en plein dei crediti formativi. Un menu di titoli molto ampio, di notevole qualità e del tutto gratuito.

Senza annoiare con i dettagli, ma una breve premessa per spiegare cos'è l'iniziativa Concerto è doverosa. Si tratta di un sito web dedicato all'e-learning dei commercialisti, nato grazie alla collaborazione degli Ordini territoriali di Milano e Roma, che dal 2008 è progressivamente cresciuto arrivando oggi a fornire agli iscritti di oltre 90 Ordini Dec un ricco catalogo di video lezioni

on demand, di eventi streaming e di pubblicazioni digitali. Una crescita vertiginosa quella del fenomeno e-learning e di Concerto che è testimoniata anche dai numeri di fruizione: nel 2016 la piattaforma ha già erogato più di 100 mila ore di formazione. Il «prodotto» formativo più tradizionale, ma quello anche più utilizzato, nell'ambito dell'e-learning di Concerto è senza dubbio rappresentato dai corsi on demand: le video lezioni della durata media di 60 minuti che si possono seguire quando si vuole: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Ogni anno vengono registrati circa 30 nuovi corsi, alimentando costantemente un palinsesto che tra interventi sulle ultime variazioni normative e lezioni su argomenti standard della materia economico-giuridica, meno legati all'attualità, non scende mai al di sotto di una quarantina di titoli.

La piattaforma Concerto si è inoltre affermata come un importante canale per la trasmissione di eventi streaming. Le videoconferenze sono

scese dal satellite per passare nei cavi della fibra ottica, e i più importanti convegni che si svolgono in aula stanno arrivando tramite Concerto non solo in aule opportunamente attrezzate ma perfino nei computer dei professionisti. Così nel 2016 la piattaforma ha trasmesso in streaming più di 50 eventi, alcuni dei quali si potevano seguire direttamente dallo studio o da casa: circa 3.000 commercialisti hanno optato per questa modalità.

Infine, per il rush finale non poteva mancare l'ennesima innovazione tecnologica di Concerto nel campo dell'e-learning. Dal luglio gli iscritti all'Ordine di Milano, da ottobre quelli dell'Ordine di Roma e al momento anche gli iscritti ad alcuni altri ordini territoriali hanno la possibilità di seguire i corsi on demand ed essere identificati dal sistema informatico attraverso il riconoscimento della fisionomia del volto. Si tratta dell'applicazione della tecnologia biometrica all'e-learning, in fase di

sperimentazione fino al 31 dicembre 2016, che nel regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio nazionale è stata riconosciuta come fattore abilitante dell'opzione di conseguire a distanza non solo una parte ma tutti i crediti formativi. I corsi biometrici di Concerto rappresentano un catalogo di titoli parallelo e corrispondente a quello delle lezioni on demand tradizionali, offrendo così al professionista un'ulteriore opzione. Da un lato quanto già fruibile da una decina di anni, ovvero il filmato di una relazione e i quesiti intermedi e finali cui rispondere per ottenere i crediti formativi. Un format consolidato e apprezzato. D'altro lato c'è il nuovo format biometrico con gli stessi contenuti didattici ma con l'innovativo sistema di identificazione attraverso il riconoscimento del volto.

Sulla piattaforma Concerto la scelta non manca, e gli oltre 1.000 corsi al giorno che sono erogati in questi giorni lo dimostrano.